



**RETE INTEGRATA ED ADEGUATA DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.  
ISTANZA AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA.**

Nei giorni scorsi, il sindaco di San Vittore del Lazio, Avv. Nadia Bucci, unitamente ai Sindaci di Roccasecca e di Colfelice, ai quali si sono uniti successivamente ulteriori sindaci del comprensorio, hanno avanzato al Ministro della Transizione ecologica, dott. Prof. Roberto Cingolani, la richiesta di attivare i poteri sostitutivi di sua competenza nei confronti della Regione **Lazio al fine di provvedere ad individuare e realizzare la “rete integrata ed adeguata” di impianti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani**, nel rispetto dei principi di prossimità ed autosufficienza degli ATO della Regione Lazio, secondo quanto previsto e disposto dal vigente Piano Gestione Rifiuti del Lazio, Sezione Rifiuti Urbani, cap.11.1, dall’Art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 smi, dall’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE, nonché nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed imparzialità di cui all’Art.1 Legge 241/90 ed agli art.178 e 179 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 smi, e nel rispetto del “chi inquina paga” di cui all’Art. 14 della Direttiva 2008/98/CE.

La predetta nota è stata inoltrata anche alla Commissione Europea, affinché provveda alla notifica di atto di messa in mora ex Art. 258 TFUE nei confronti dello Stato Italiano e della Regione Lazio per la violazione della Direttiva 2008/98/CE.

Tale richiesta si è resa necessaria a seguito dell’emanazione dell’ordinanza n. Z00010 del 01/04/2021 con la quale, il Presidente della Regione Lazio, ha disposto misure volte ad assicurare la tutela della salute e dell’ambiente nella gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio.

In realtà, valutata tutta la normativa esistente e gli approcci della stessa Regione alla materia dei rifiuti, si comprende immediatamente come la citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio:

- non assicura la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti per la gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio;
- non garantisce il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità nel trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, come previsto dall’Art.182-bis comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 152/2006 smi, e dal Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, DCR n.4/2020, Sezione Rifiuti Urbani, cap.11.1;
- si pone in violazione dell’Art.191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 smi, ovvero della disposizione secondo la quale le ordinanze contingibili e urgenti sono emesse “*nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione Europea*”;
- si pone in violazione degli art.li 14, 15, 16, e 28 della Direttiva Europea 2008/98/CE, e degli Art.li 177 comma 4, 178, 182, 182-bis comma 1, 196, 199 comma 1 e comma 3 lettera g), 200 e 201, del D.Lgs. 152/2006 smi;

per serie di motivi esplicitati nella nota inoltrata e che qui si sintetizzano:



# COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

CAP.03040

VIA S.CROCE

TEL. 0776-335037 - Fax 0776 335453

A. Il TAR del Lazio con le Sentenze n.2902/2016 (all.n.1) e n.4524/2018 (all.n.2), ha definitivamente statuito che:

*“è obbligo della Regione di provvedere all'individuazione della "rete integrata e adeguata" di impianti, incluse le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali del trattamento dei rifiuti urbani, necessari a garantire l'obiettivo dell'autosufficienza su scala regionale [.....]. L'obbligo in questione, infatti, ricade chiaramente sulla Regione, come emerge dal combinato disposto degli artt. 182-bis, comma 1, 196 e 199, commi 1 e 3, lett. g) e h), del d.lgs. 152/2006, e dall'art. 26, comma 1, della direttiva 2008/98/CE.*

*L'Amministrazione regionale resistente - nonostante ripetute richieste e solleciti - ha violato l'obbligo di provvedere d'ufficio all'individuazione della "rete integrata e adeguata" di impianti, incluse le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali del trattamento dei rifiuti urbani, necessari a conseguire l'obiettivo dell'autosufficienza su scala regionale.*

*A conferma di quanto sopra, basti richiamare quanto affermato dal Giudice europeo al riguardo (Corte giust., C-297/08 del 04.03.2010; Id., C323/13 del 15.10.2014)”.*

Inoltre, il TAR del Lazio con Sentenza n.426 del 14/01/2020 (all.n.3) ha ordinato alla Regione Lazio *“di individuare, entro il termine di 180 giorni dal deposito della presente decisione, la "rete integrata e adeguata" di impianti di smaltimento rifiuti di impianti in ambito regionale”.*

Successivamente, perdurando l'inadempimento della Regione Lazio, in TAR del Lazio con Ordinanze n.706 del 12/01/2021 e n.1745 del 12/02/2021, (all.n.4 e n.5) ha nominato *“quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione Generale per l'Economia Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, [ora Ministero della Transizione Ecologica] il quale in sostituzione della Regione inadempiente, provvederà ad emanare gli atti necessari a dare corretta esecuzione alla sentenza n. 426 del 2020 entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, ovvero se precedente, dalla notifica della presente ordinanza”.*

**La scadenza del termine indicato è, quindi, prevista per il 18 Aprile 2021.**

Con ulteriore Ordinanza n.02913 del 10/03/2021 (all.n.....) il TAR del Lazio ha autorizzato il Commissario ad Acta ad avvalersi di ISPRA per l'esecuzione della sentenza n.426/2020.

Pertanto, si comprende come l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 01/04/2021 sia in evidente contrasto con quanto statuito dal Giudice Amministrativo in quanto:

- ordina a Roma Capitale, ad AMA spa ed alla Provincia di Latina, *“entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di trasmettere un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferimento e smaltimento, in cui ci*



# COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

CAP.03040

VIA S.CROCE

TEL. 0776-335037 - Fax 0776 335453

***si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell'art. 182-bis del d.lgs. 152/2006";***

- ordina a Roma Capitale e ad AMA spa ***“di stipulare accordi in ambito interregionale, ulteriori rispetto a quelli vigenti, per raggiungere l'autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale”*** nonché di predisporre ***“tutti gli adempimenti per l'avvio della procedura di gara per la selezione di impianti di conferimento all'estero”***.

La Regione Lazio, anziché utilizzare le competenze ed i poteri dei quali dispone e provvedere ad adempiere a quanto disposto dal TAR, rimanda ancora una volta l'individuazione della “rete integrata ed adeguata” di impianti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, alla redazione presentazione da parte di enti affatto competenti, di pretesi piani impiantistici non previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti, il cui obbligo ricade in realtà esclusivamente sull'amministrazione regionale.

In realtà, l'inadempimento della Regione Lazio nell'individuazione e realizzazione della “rete integrata ed adeguata” di impianti di trattamento e smaltimento per assicurare il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, nonché del principio del “chi inquina paga”, perdura fin dall'anno 2013.

Infatti, con Deliberazione del Consiglio Regionale n.8 del 24/07/2013, a seguito della sentenza del TAR Lazio n.121/2013, la Regione Lazio aveva revocato la parte relativa al Fabbisogno Impiantistico del previgente Piano Gestione dei Rifiuti del Lazio di cui alla DCR 14/2012; per l'esattezza veniva disposto:

- di revocare lo scenario di controllo di cui al paragrafo 10.7 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14 e il relativo “Schema di flusso ATO regionale-Scenario di controllo” di cui al paragrafo 10.8 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012 per gli effetti di cui sopra;

inoltre, veniva stabilito:

- di rideterminare, per gli effetti di cui sopra, il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani del Lazio mediante procedura di VAS da avviarsi secondo modalità da definire con apposita deliberazione della Giunta regionale;
- di demandare alla Direzione regionale competente in materia di rifiuti, in considerazione dell'approssimarsi della cadenza annuale della verifica dell'efficacia e dell'efficienza del Piano, il compito di effettuare tale verifica nell'ambito della procedura di VAS di cui sopra.



# COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

CAP.03040

VIA S.CROCE

TEL. 0776-335037 - Fax 0776 335453

Solamente con la Deliberazione della Giunta n.199 del 22.04.2016, alla quale è allegata la Relazione dell'Area Ciclo Rifiuti, la Regione Lazio ha inteso provvedere alla sostituzione della parte relativa al fabbisogno impiantistico regionale dell'allora vigente Piano Rifiuti.

Ed in tale provvedimento veniva rappresentata dagli uffici regionali *“l'esigenza di reperire volumetrie utili alle esigenze di smaltimento della frazione residua del trattamento dei rifiuti urbani. Tale insufficienza è quella maggiormente evidente nella rete degli impianti regionali”*.

Dal 2016 all'attualità, però, la Regione non ha provveduto ad individuare ed autorizzare siffatti impianti, pur avendo rappresentato nell'attuale Piano Gestione Rifiuti (DCR n.4/2020) al cap.11.1, Sezione Rifiuti Urbani, che:

*“la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l'estensione demografica dell'ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. 27/1998 art. 11, comma 2”*.

Inoltre, l'Ordinanza n.Z00010/2021 del Presidente della Regione Lazio, è in contrasto:

- con i principi di economicità, efficienza ed imparzialità di cui all'Art.1 Legge 241/90;
- con i criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché del principio del “chi inquina paga” di cui all'Art.178 ed all'Art.179 comma 2, D.Lgs. 152/2006 smi.

Infatti, la Regione Lazio ha imposto agli impianti TMB della SAF spa, di E.Giovi srl e di CSA srl, il conferimento dei rifiuti provenienti dai Comuni delle Province di Frosinone e di Latina, presso le discariche di Civitavecchia e Viterbo che si trovano in ATO diversi e distanti da quelli di produzione dei rifiuti, con ciò imponendo ai Comuni suddetti maggiori costi di trasporto degli scarti dai luoghi di produzione e trattamento a quelli di smaltimento, costi che ricadranno sui Piani Economici Finanziari per il servizio di gestione dei rifiuti e sulle tariffe TARI per l'anno 2021 in corso di redazione – o già approvate- presso gli enti locali.



# COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

---

CAP.03040

VIA S.CROCE

TEL. 0776-335037 - Fax 0776 335453

Peraltro, anche i conferimenti di rifiuti urbani fuori Regione o addirittura all'estero, imposti alla Città Metropolitana di Roma, a Roma Capitale e ad AMA spa, determinano l'aumento esponenziale delle tariffe TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La Regione Lazio, in realtà, ha del tutto ignorato la presenza della discarica di Colleferro, sita nell'ATO di Roma, gestita fra l'altro dalla società Lazio Ambiente spa posseduta al 100% dalla stessa Regione, nella quale esistono volumetrie disponibili per circa 300.000 mc; stante la distanza inferiore dai siti di produzione e trattamento dei rifiuti, i costi di trasporto e di smaltimento hanno certamente un impatto inferiore e conseguentemente mitigano le ricadute e gli aumenti delle tariffe TARI.

Pertanto, la scelta operata dalla Regione Lazio oltre che illogica provoca un evidente pregiudizio, imminente ed irreparabile, alle casse pubbliche dei Comuni produttori dei rifiuti urbani e quindi alla collettività.

Si attende speranzosi che il grido di allarme lanciato da questo territorio venga accolto almeno dal competente Ministero.

**Dalla Residenza Municipale, 13.04.2021.**

**Il Sindaco**

**Avv. Nadia Bucci**

**l'Assessore**

**dr.Amilcare D'orsi**